

COMUNE DI MARENTINO

Provincia di Torino

MISURA DELL'IMPOSTA PER L'ANNO 2011:

- 1) Immobili adibiti ad abitazione principale con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 e relative pertinenze: l'Imposta non è dovuta ai sensi del D.L. 27-05-2008 N. 93 convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 24/07/2008;**
Immobili adibiti ad abitazione principale con categoria catastale A1-A8 e A9 e relative pertinenze: aliquota del 5,5 per mille, con detrazione di imposta di Euro 103,29 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
- 2) Aliquota del 7 per mille per tutti gli altri immobili.**

Ai sensi dell'art. 10 del vigente Regolamento Comunale I.C.I., per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche.

Ai sensi dell'art. 11 del vigente Regolamento Comunale I.C.I. sono equiparate all'abitazione principale:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;
- c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
- d) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale. Si considerano pertinenziali le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili) anche se ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l'abitazione principale.

In caso di locazione o comodato a terzi, le pertinenze perdono le agevolazioni previste per le abitazioni principali.

Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari e le relative pertinenze concesse in uso gratuito ai genitori e ai figli; in questo caso l'agevolazione è applicabile dal momento in cui si è verificata la condizione prevista e viene riconosciuta a seguito di comunicazione prodotta dal richiedente entro il termine utile per il versamento ICI. **Tale agevolazione è limitata esclusivamente all'applicazione dell'aliquota agevolata e non anche alla detrazione di imposta** (valevole solo per le categorie A1, A8 e A9, stante l'esclusione dall'I.C.I. per le altre categorie di immobili adibiti ad abitazione principale ai sensi del D.L. 27-05-2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge n. 126 del 24-07-2008).

